

## IRREGOLARITA' FORMALI E RAVVEDIMENTO SPECIALE ENTRO IL 31/03/2023. LETTERE DI COMPLIANCE IN ARRIVO PER LE FATTURE TARDIVE.

Con **provvedimento n. 611296 del 6/3/2023** l'Agenzia ha definito le modalità con cui, verosimilmente già nei prossimi giorni, segnalerà i (probabili) ritardi riscontrati dal SdI nella trasmissione delle fatture elettroniche e nei corrispettivi telematici. Il provvedimento (vedi allegato), che avrà comunque un impatto anche a regime, pare orientato a spingere i contribuenti a considerare:

- le scadenze di fine marzo previste per alcune delle misure del pacchetto della c.d. "tregua fiscale"<sup>1</sup> ovvero quelle della regolarizzazione delle irregolarità formali e del ravvedimento speciale delle violazioni tributarie laddove ovviamente pertinenti con il periodo e la casistica sanabile (in tal senso § 5 del provvedimento);

Misura agevolata L. 197/2022	Periodo / oggetto	Scadenze
2 Regolarizzazione <b>irregolarità formali</b> (art. 1 cc. 166-173)  <b>€ 200</b> per annualità	Irregolarità fino al 31/10/2022	<b>31/03/2023</b> (F24 1 <sup>a</sup> rata) <b>31/03/2024</b> (F24 2 <sup>a</sup> rata e <b>rimozione violazione</b> )
3 <b>Ravvedimento speciale</b> violazioni tributi AdE (sostanziali e prodromiche) diverse da quelle previste per gli avvisi bonari e irregolarità formali di cui sopra (art. 1 cc.174-178)  Sanzione ridotta a <b>1/18</b> del minimo	Violazioni (sostanziali) periodo imposta in corso al 31/12/2021 e precedenti	<b>31/03/2023</b> (F24 unica o 1 <sup>a</sup> rata di 8 e <b>rimozione violazione</b> ); 30/06, 30/09, 20/12/2023 nonché 31/03, 30/06, 30/09, 20/12/2024 (F24 Rate successive)

- l'applicazione del ravvedimento ordinario (articolo 13 d.Lgs 472/97) in linea con la più generale politica di compliance prevista dall'art. 1, comma 634.636, della L. 190/2014.

Nel sottolineare come – a giudizio di chi scrive - appaia opportuno valutare le citate misure (si vedano alcuni esempi a seguire) a prescindere dalla presenza o meno di ritardi evidenziati dalle citate lettere di compliance, va al riguardo evidenziato che con **risoluzione del 14/02/2023 n. 6/E** (che si allega) l'AdE ha istituito i **codici tributo necessari** per il pagamento, tramite F24, dei versamenti per l'accesso premiale alle seguenti misure:

- (i) la regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173 della L. 197/2022), in scadenza a **fine marzo 2023**;
- (ii) il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178 L. 197, cit.), in scadenza a **fine marzo 2023**;
- (iii) la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 202 L. 197, cit.), in scadenza, previa presentazione di apposita istanza<sup>2</sup> e versamento, entro **fine giugno 2023**;
- (iv) regolarizzazione omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221 L. 197, cit.) con pagamento entro **fine marzo 2023** (quantomeno della prima rata).

<sup>1</sup> Vedi Apiweekly 202302N2 nonché atti del webinar Apindustria Confimi del 02/03/2023.

<sup>2</sup> Vedi provvedimento AdE n. 30294 del 01/02/2023.

Riportiamo (senza pretesa di esaustività) qualche esempio.

<b>Esempio 1</b>	<b>Omessa applicazione RC - LiPe 1° trimestre 2022 errata</b>
Il caso	<p>La Alfa Srl ha omesso di indicare nella comunicazione LiPe in oggetto un acquisto in reverse charge da non residente. In sostanza, l'azienda che non soffre di limitazioni alla detrazione, a marzo 2022 ha annotato il costo solo ai fini della contabilità generale e non ha effettuato la doppia annotazione né inviato l'esterometro.</p> <p>Le sanzioni (in mancanza di cumulo giuridico) per la violazione suddetta sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da € 500 a € 20.000 per l'omessa applicazione del reverse charge (art. 6, comma 9-bis, D.Lgs 471/97);</li> <li>• da € 500 a € 2.000 per la LiPe irregolare (art. 11, co.2-ter, D.Lgs 471/97; R.AdE 104/E/2017);</li> <li>• € 2 per l'omessa comunicazione esterometro (art. 11, co.2-quater, D.Lgs 471/97).</li> </ul>
Regolarizzazione LdB 2023	<p>La circolare AdE 2/E/2023 (§ 1) dice che rientrano fra le irregolarità formali regolarizzabili con il pagamento di € 200 anche l'omessa o irregolare presentazione della comunicazione a condizioni che l'imposta risulti assolta e non anche quando la violazione abbia avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta.</p> <p>A giudizio di chi scrive, il caso in analisi rientra nella possibilità di sanatoria in analisi poiché l'annotazione è stata effettuata (ai fini co.ge.) ed è stato violato (solo) il <i>reverse charge</i> in un contesto dove l'Iva sarebbe stata detraibile; in tal caso la sanzione è infatti prevista in misura fissa<sup>3</sup> (da € 200 a 20.000) e non a percentuale. Ne consegue che <b>il contribuente può regolarizzare</b> la violazione come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettua il versamento, entro il 31/3/2023, dell'importo di <b>€ 200</b> con F24 utilizzando il <b>codice tributo TF44</b> anno 2022 rata 0101 (vedi ris.AdE 6/E/2023); in alternativa è possibile effettuare il versamento in due rate di cui la prima di € 100 (rata 01/02) entro il 31 marzo 2023 e la seconda di € 100 (rata 02/02) entro il 31/03/2024;</li> <li>• rimuove (al più tardi entro il 31/03/2024) la violazione commessa; va sa sé, però, che, nel caso di specie, per evitare di incorrere nella presentazione della dichiarazione Iva/2023 irregolare (in scadenza il prossimo 2/5/2022) l'acquisto in RC dovrà essere annotato ora per allora (con imputazione al 2022) nei registri Iva e inserito in detta dichiarazione Iva;</li> <li>• per completare il tutto andrebbe altresì inviato (ora per allora) l'esterometro (rimane fermo – come indicato nella circ. AdE 26/E/2022 – che la violazione dell'esterometro è altra fattispecie rispetto alla violazione degli adempimenti Iva di cui sopra)<sup>4</sup>.</li> </ul>
<b>Esempio 2</b>	<b>Detrazione Iva erroneamente addebitata da fornitore estero identificato</b>
Il caso	<p>La Alfa Srl ha ricevuto fattura con errata applicazione di Iva (doveva essere in inversione contabile ai sensi dell'articolo 17 comma 2) e ha portato in detrazione l'Iva senza chiedere storno e ri-emissione fattura, né applicare comunque il <i>reverse charge</i>.</p> <p>La violazione è sanzionabile nella misura da € 250 a € 10.000 (salvo eventuale ravvedimento) ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis 1, del D.Lgs 471/97; il tutto nella prospettazione che non vi sia frode/evasione da parte del fornitore estero.</p>
Regolarizzazione LdB 2023	<p>Per espressa previsione della circolare AdE 2/E/2023 la violazione in questione entra fra le irregolarità formali sanabili entro il 31/03/2023. Con lo stesso versamento di cui alla violazione dell'esempio 1 (non ne</p>

<sup>3</sup> Solitamente le violazioni (non meramente) formali sono sanzionate in misura fissa; quelle sostanziali in misura %.

<sup>4</sup> Vedi su Apiweekly 2022-07-20 "Nuovo esterometro da luglio: chiarimenti circolare 26/E".

	servono altri) la Alfa si mette al riapro dalla citata sanzione da € 250 a 10.000.
--	--

<b>Esempio 3</b>	Tardiva emissione di fattura relativa a settembre 2022
Il caso	La Alfa Srl ha trasmesso in ritardo (oltre i 12 gg dall'incasso) la fattura n. 540 relativa all'acconto incassato per una fornitura interna (Iva 22%) ancora da eseguire; la Alfa ha tuttavia tempestivamente versato in data 16 ottobre l'Iva relativa detta fattura con la liquidazione di settembre. La sanzione relativa alla violazione in oggetto è prevista nella misura fissa da € 250 a 2.000 (sanzione introdotta nell'articolo 6, comma 1, d.Lgs 471/97 dal d.Lgs 158/2015).
Regolarizzazione LdB 2023	Con lo stesso versamento di cui alla violazione dell'esempio 1 (non ne servono altri) la Alfa si mette al riapro dalla citata sanzione da € 250 a 2.000.

Si osservi che il pagamento dei 200 euro citati nell'esempio 1 copre tutte le violazioni formali commesse nel 2022 fino a 31/10/2022 (per un'elencazione più esaustiva si rinvia alla circolare AdE 2/E/2023 § 1).

Analogo, ma autonomo versamento, andrà effettuato per le singole annualità precedenti laddove si voglia coprire anche le irregolarità commesse in precedenza al 2022 (ovviamente senza ripetere il versamento laddove si sia già ricorsi per le violazioni fino al 24/10/2018 alla precedente – identica – sanatoria di cui all'art. 9 co. 1-8 del D.L. 119/2108).

<b>Esempio 4</b>	Dichiarazione Iva/2022 (relativa al 2021) infedele
Il caso	La Alfa Srl si è accorta di avere applicato erroneamente la detrazione Iva relativa ad alcuni acquisti del 2022 portando indebitamente in detrazione € 20.000 di maggiore Iva. L'errore non è riscontrabile da controllo automatizzato (avviso bonario art. 54-bis) e pertanto la violazione per dichiarazione infedele è sanzionabile nella misura dal 90 al 180% del minor debito Iva dichiarato per il 2021 (art. 5 d.Lgs 471/97); 90% è invece la sanzione per la violazione prodromica di indebita detrazione (art. 6, co.6, d.Lgs 471/97).
Regolarizzazione LdB 2023	Il ravvedimento ordinario – se operato entro la dichiarazione successiva – dà titolo alla riduzione di 1/8 del minimo (90% / 8 = 11,25%); idem per la violazione prodromica di indebita detrazione. Con il <b>ravvedimento speciale effettuabile entro il 31/03/2023</b> il contribuente può, invece, rimuovere l'errata detrazione e ripresentare la dichiarazione fruendo della <b>riduzione ad 1/18</b> della sanzione minima prevista per la dichiarazione infedele (90% / 18 = 5%); <b>idem</b> per la violazione prodromica di indebita detrazione. Il versamento delle sanzioni ridotte va eseguito con il <b>codice tributo TF47</b> anno 2021; il tributo e gli interessi vanno invece versanti con i codici ordinari (vedi Ris. AdE 6/E/2023).

\*\*\*\*\*

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Tel 0444.232210 E.mail [fiscale@apindustria.vi.it](mailto:fiscale@apindustria.vi.it)

#### Allegati

#### Link Provvedimento AdE 6/3/2023

[www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081188/Provvedimento\\_Lista+invii+ardivi\\_06.03.23.pdf/1f4266bf-cc97-57c6-b27b-f53c03875424](http://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081188/Provvedimento_Lista+invii+ardivi_06.03.23.pdf/1f4266bf-cc97-57c6-b27b-f53c03875424)

#### Link Risoluzione AdE n. 6/E del 14/2/2023 – codici tributo

[www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988606/RIS\\_n\\_6\\_del\\_14\\_02\\_2023.pdf/410e9c91-6fa2-0b2c-851f-571560ae3dde](http://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988606/RIS_n_6_del_14_02_2023.pdf/410e9c91-6fa2-0b2c-851f-571560ae3dde)

a cura di **Francesco Zuech**  
del Servizio Fiscale di **APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA** – [fiscale@apindustria.vi.it](mailto:fiscale@apindustria.vi.it)